

REGOLAMENTO (CEE) N. 2746/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1992

che indice una gara per la fornitura gratuita di latte scremato in polvere vitaminizzato, destinato alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2344/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia, conformemente al regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio⁽²⁾, tale fornitura avviene in base a gara;

considerando che occorre indire una gara per la fornitura di 1 135 t di latte scremato in polvere vitaminizzato e stabilire condizioni supplementari o derogatorie per tener conto di fattori specifici inerenti alla fornitura stessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione del regolamento (CEE) n. 2344/92, è indetta una gara, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del medesimo, per la fornitura di quattro partite di latte scremato in polvere vitaminizzato, secondo le modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il latte scremato in polvere da prelevare come contropartita della fornitura si trova in possesso degli organismi d'intervento indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Le offerte devono vertere sul quantitativo totale di ciascuna partita indicata nel bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2344/92, conformemente alle norme di fornitura specificate nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 18.

La cauzione di gara è fissata a 15 ecu/t.

Articolo 3

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 28 settembre 1992, ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Per il caso in cui il quantitativo aggiudicato non corrisponda alla totalità della fornitura è previsto un secondo termine di presentazione delle offerte, che scade il 12 ottobre 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

In tal caso, le date limite per la fornitura, precisate nell'allegato I, devono essere prorogate di 8 giorni.

3. In deroga dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2344/92, l'organismo d'intervento interessato pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata per la prima gara.

Articolo 4

1. Le offerte devono essere inoltrate presso l'organismo d'intervento detentore dei prodotti, indicati nell'allegato I.

2. In deroga dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2344/92, la Commissione fissa per ogni partita il quantitativo massimo di latte scremato in polvere da prelevare in contropartita, oppure decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2344/92, è riprodotto nell'allegato II.

Tale certificato viene rilasciato, dopo lo scaricamento della merce, dal rappresentante del servizio ECHO a Zagabria (indirizzo: ECHO-Zagreb, Hotel «I» Remetinecka 106, 41000 Zagreb, Croazia (tel. 3841 650 087, telefax 3841 615 867)).

Articolo 6

Ai fini della contabilizzazione delle spese da parte del Fondo europeo agricoli di orientamento e di garanzia (FEAOG), il valore contabile del latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 è fissato a 655 ecu/t.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.